

DA CICERONE A GAIO, DA GAIO A CICERONE

L'arte' di insegnare il diritto a Roma negli studi di Ferdinando Bona

ELISA ROMANO

Università di Pavia

ABSTRACT: This article aims to reconstruct a path within Ferdinando Bona's studies. It is a path that links Gaius' *Institutiones* to the project set out by Cicero in the first book of *De oratore*, concerning the need to give a systematic form to *ius civile*. At the very core of this twofold development there is an interest in the ways in which law is taught, particularly in handbooks.

KEYWORDS: Law handbook, Cicero *De oratore*, Gaio *Institutiones*, Ferdinando Bona

Nel suo ritratto autobiografico, scritto nel 1997 e pubblicato col titolo di *Curriculum* in chiusura della raccolta di scritti editi e inediti dal titolo *Lectio sua*, Ferdinando Bona elencava in una rapidissima rassegna i principali interessi di ricerca da lui coltivati «nell'ambito dello studio del diritto romano», e citava fra questi «i rapporti tra retorica e costruzione sistematica del diritto civile, segnatamente attraverso il filtro dell'amatissimo Cicerone»¹. Egli riassumeva così efficacemente, con poche parole chiave, un lungo percorso di studio che dai primi anni '70 (il 1973 è l'anno di pubblicazione del saggio *Sulla fonte di Cicero, de oratore, 1, 56, 239-240 e sulla cronologia dei 'decem libelli' di P. Mucio Scevola*) si era snodato per circa tre decenni (al 1998 risale *Cicerone e il manuale sistematico del ius civile*, versione modificata di un testo di dieci anni prima²), avendo al centro l'opera di Cicerone, pienamente valorizzata nel suo duplice aspetto di riflessione sul diritto e sul sapere giuridico e di testimonianza dei dibattiti culturali contemporanei. Fra i contributi relativi a tale ambito di ricerca³ occupa un posto

1 BONA, *Curriculum*, 1245.

2 Si tratta di una lezione tenuta a Biella il 16 giugno 1998 presso il Circolo Sociale nell'ambito del *Cenaculum Latinitatis* per il "Premio Sestertius" 1998, che riprendeva e modificava il testo di una lezione tenuta all'Università di Sassari nel 1988 (*Il 'docere respondendo' e 'discere audiendo' nella tarda repubblica*), rimasta in forma dattiloscritta fino alla pubblicazione nel tomo II della già citata raccolta *Lectio sua* (1131-1160).

3 Oltre al già menzionato *Sulla fonte di Cicero*, si ricordano BONA, *Cicerone e i «libri iuris*

di particolare rilievo l'ampio saggio pubblicato nel 1980 su *Studia et documenta historiae et iuris*, rivista a cui Bona era rimasto sempre legato, fin da quando nel 1955 vi era stata ospitata la sua tesi di laurea⁴: un importante contributo destinato a incidere non soltanto sugli studi storico-giuridici, ma anche su quelli storico-letterari e, più in generale, storico-culturali. *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, questo il titolo, ha costituito nei decenni successivi un punto di riferimento fondamentale per chiunque abbia affrontato sia il tema del rapporto fra Cicerone e il diritto sia quello della riflessione ciceroniana sul sistema dei saperi, sulla loro formazione e i loro modelli epistemologici.

La ricca e serrata argomentazione sviluppata nell'*Ideale retorico ciceroniano* si svolge a partire da uno dei passi di maggiore densità teorica, soprattutto sul piano epistemologico, e fra i più affascinanti di Cicerone; non a caso, molto studiato e oggetto di varie interpretazioni in rapporto alla storia del pensiero giuridico, anche se quasi sempre senza la dovuta contestualizzazione nel *De oratore* nel suo insieme⁵. Si tratta della sezione di uno dei discorsi programmatici di Licinio Crasso nel primo libro del dialogo in cui il grande oratore, dopo aver passato in rassegna alcuni esempi di ostentata e arrogante ignoranza del diritto da parte di noti esponenti dell'attività forense, afferma la necessità per i giovani aspiranti oratori di conoscere il *ius civile*, anche a costo di affrontare lo studio faticoso di una materia ardua:

oltre che la sfrontatezza (*impudentia*) di questi uomini, vanno condannate anche la loro indolenza e l'inerzia (*segnitatem hominum atque inertiam*), perché, se anche l'apprendimento del diritto fosse un compito enorme e difficile, la sua grande utilità dovrebbe spingerli ad assumersi la fatica di studiarlo (*de orat.* 1, 185: *nam si esset ista cognitio iuris magna atque difficilis, tamen utilitatis magnitudo deberet homines ad suscipiendum discendi laborem impellere*).

Con una premessa al suo discorso Crasso previene una possibile obiezione di Quinto Mucio Scevola l'Augure, il giurista che compare nel solo primo libro del dialogo⁶, alla presenza del quale, ammette, egli non oserebbe fare afferma-

civilis» (1985) e *Il 'docere respondendo'*, su cui vd. n. 2; importante in proposito è anche BONA, *Recensione di: Aldo Schiavone, Nascita*.

4 BONA, *Postliminium*.

5 Il limite, comune in molte analisi del brano ciceroniano, «di isolare troppo nettamente il passo dall'intera trama del primo libro del *De oratore*, precludendosi, in tal modo, la comprensione dell'intera portata della pretesa ciceroniana» si trova sottolineato in BONA, *Recensione di: Aldo Schiavone, Nascita*, 692.

6 Il ruolo attribuito da Cicerone nel *De oratore* al personaggio di Scevola risulta per lo più sottovalutato nel panorama della critica; uno dei contributi più notevoli del saggio di Bona è

zioni in materia di diritto. Ma è proprio un'opinione personale abitualmente espressa da Scevola, cioè che nessuna *ars* ('arte' nell'accezione di 'sapere', 'ambito disciplinare' o 'sapere specialistico') sarebbe più facile da imparare del diritto, a dare spunto alle considerazioni che si avvia a svolgere (*de orat.* 1, 185: *non dicerem hoc audiente Scaevola nisi ipse dicere soleret nullius sibi artis faciliorem cognitionem videri*).

Dato il ruolo centrale che occupa nell'*Ideale retorico ciceroniano*, sarà opportuno riportare l'intero passo:

Quod quidem certis de causis a plerisque aliter existimatur: primum, quia veteres illi, qui huic scientiae praefuerunt, obtinendae atque augendae potentiae suae causa pervulgari artem suam noluerunt; deinde, postea quam est editum, expositis a Cn. Flavio primum actionibus, nulli fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim componerent; nihil est enim, quod ad artem redigi possit, nisi ille prius, qui illa tenet, quorum artem instituere vult, habet illam scientiam, ut ex eis rebus, quarum ars nondum sit, artem efficere possit. Hoc video, dum breviter voluerim dicere, dictum a me esse paulo obscurius; sed experiar et dicam, si poterò, planius. Omnia fere, quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata quondam fuerunt; ut in musicis numeri et voces et modi; in geometria lineamenta, formae, intervalla, magnitudines; in astrologia caeli conversio, ortus, obitus motusque siderum; in grammaticis poetarum pertractatio, historiarum cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidam sonus; in hac denique ipsa ratione dicendi excogitare, ornare, disponere, meminisse, agere, ignota quondam omnibus et diffusa late videbantur. Adhibita est igitur ars quaedam extrinsecus ex alio genere quodam, quod sibi totum philosophi adsumunt, quae rem dissolutam divulsamque conglutinaret et ratione quadam constringeret. Sit ergo in iure civili finis hic: legitimae atque usitatae in rebus causisque civium acquabilitatis conservatio. Tum sunt notanda genera et ad certum numerum paucitatemque revocanda. Genus autem id est, quod sui similis communionem quadam, specie autem differentis, duas aut pluris complectitur partis; partes autem sunt, quae generibus eis, ex quibus manant, subiciuntur; omniaque, quae sunt vel generum vel partium nomina, definitionibus, quam vim habeant, est exprimendum; est enim definitio rerum earum, quae sunt eius rei propriae, quam definire volumus, brevis et circumscripta quaedam explicatio. Hisce ego rebus exempla adiungerem, nisi apud quos haec haberetur oratio cernerem; nunc complectar, quod proposui, brevi: si enim aut mihi facere licuerit, quod iam diu cogito, aut alius quispiam aut me impedito occuparit aut mortuo effecerit, ut primum omne ius ci-

perciò l'approfondita analisi di tale ruolo: BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, 775-795. Scevola rappresenterebbe la giurisprudenza del suo tempo, e il silenzio con cui accoglie il programma, esposto da Crasso, di *redigere in artem* il *ius civile* dimostrerebbe che «era questo un problema che non interessava affatto la *iuris peritia* del tempo di Cicerone»; tale opinione, suffragata da argomenti convincenti, incide sull'interpretazione del discorso di Crasso, poiché porta ad escludere che quel programma fosse condiviso dai giuristi contemporanei.

vile in genera digerat, quae perpauca sunt, deinde eorum generum quasi quaedam membra dispertiat, tum propriam cuiusque vim definitione declaret, perfectam artem iuris civilis habebitis (Cic. *de orat.* 1, 186-191).

A dispetto della convinzione di Scevola sulla sua facilità di apprendimento, osserva Crasso, lo studio del *ius civile* presenta difficoltà per i più al di fuori dell'ambito dei giuristi (in particolare, egli intende riferirsi ai giovani aspiranti oratori), e ciò è dovuto soprattutto al fatto che questa materia, da quando ha cominciato a essere divulgata (cioè dalla fine del IV secolo, «dopo che furono rese pubbliche le norme del diritto e Cn. Flavio espose per la prima volta le formule delle azioni»), non è ancora stata ordinata in modo sistematico:

non ci fu nessuno che ordinasse quella materia in un sistema, dopo averla distribuita nei suoi generi. Nulla infatti può essere ridotto a sistema, se non si possiede quella scienza che permette di ridurre in un tutto organico i dati non ancora ordinati in sistema.

Infatti, aggiunge Crasso,

quasi tutte le nozioni che adesso costituiscono un sapere sistematico una volta erano sconnesse fra loro e disperse. Così i ritmi, i toni e le melodie nella musica; le linee, le figure, le distanze e le grandezze nella geometria; il moto del cielo, il sorgere, il tramontare e il movimento delle stelle nell'astronomia; lo studio approfondito dei poeti, la conoscenza delle storie narrate, la spiegazione delle parole e la loro pronuncia nella grammatica. In questa stessa arte retorica l'*inventio*, l'*ornatus*, la *dispositio*, la *memoria*, l'*actio* sembravano procedimenti ignoti e senza nesso tra loro. Fu quindi applicato dall'esterno uno speciale metodo, tratto da un altro campo che i filosofi considerano di loro esclusiva pertinenza, che potesse riunire una materia frammentata e dispersa e organizzarla in un sistema organico.

In altre parole, senza una metodologia unificante non può esservi un sapere sistematico; esistono soltanto le *res*, i dati empirici staccati e disarticolati. La riflessione epistemologica di Cicerone per bocca di Crasso individua quel processo interno alla cultura ellenistica che aveva portato alla costituzione dei saperi, dotati ciascuno di una articolazione interna e autonomi ciascuno rispetto agli altri, anche se collegati in un sistema educativo e culturale noto con la denominazione di *enkyklios paideia* e coincidente grosso modo con il sistema culturale latino delle *artes liberales*: musica, geometria, astronomia, grammatica, retorica. Era la fase in cui, per ricorrere alle categorie aristoteliche, si erano formate le *technai* (*artes*, 'arti' nell'accezione sopra indicata), superando lo stadio dell'*empeiria*, della pura accumulazione dei dati dell'esperienza (le *res* disarticolate). Le *artes* nascono grazie a un intervento metodologico dall'esterno capace di agire

sulle nozioni sconnesse accumulatesi nel tempo e di sovrapporre una sequenza logica a una successione esclusivamente temporale⁷.

Crasso si chiede a questo punto di cosa ci sia bisogno perché anche il *ius civile* trovi forma sistematica in una *ars*, e continua indicando alcune operazioni necessarie: «distinguere i generi e ridurli a un numero il più piccolo possibile», ove per *genus* si intende «ciò che comprende due o più specie, simili tra loro per una certa comunanza di caratteri, ma differenti per qualità specifiche», mentre le *species* (o *partes*) «sono le suddivisioni subordinate ai generi dai quali derivano». I nomi sia dei generi sia delle specie devono poi ricevere una definizione, cioè «una breve ma precisa spiegazione dei caratteri che sono propri di ciò che vogliamo definire». Quella che con poche frasi viene qui descritta è la forma del manuale sistematico dell'antichità: è quell'*Instrumentarium* di operazioni logico-metodologiche che costituisce lo schema comune a tale genere di scrittura, quale è stato descritto e analizzato da Manfred Fuhrmann nel suo fondamentale studio del 1960⁸. Si tratta di un insieme di strumenti metodologici e di schemi di organizzazione della materia e classificazione degli oggetti che caratterizza, come un fascio di tratti comuni, le opere greche e latine nate come introduzioni a singoli saperi, dalla pseudo-aristotelica *Rhetorica ad Alexandrum* alla *Techne grammatiké* di Dionisio Trace, dalla *Rhetorica ad Herennium* e dal *De inventione* dello stesso Cicerone al *De architectura* di Vitruvio, al *De medicina* di Celso e ad altre opere isagogiche, fra le quali, come si dirà dopo, si collocano anche le *Institutiones* di Gaio. Era precisamente questa la forma che mancava ancora alla scrittura giuridica e che Crasso si augurava potesse essere presto realizzata. Concludendo il suo discorso, egli esprime il desiderio di poter racchiudere in un'opera l'*ars* del *ius civile*, distribuendone la materia in pochi generi, suddividendo poi questi ultimi e illustrando con definizioni il carattere proprio di ciascuna suddivisione; aggiunge infine l'augurio che, se non riuscirà lui, qualcun altro che abbia più tempo a disposizione possa realizzare ciò che egli ha in mente da tempo, oppure che l'impresa possa essere portata a termine da qualcuno dopo la sua morte.

L'interpretazione di questo discorso di Crasso in rapporto allo sviluppo della letteratura giuridica è stata spesso e a lungo condizionata dall'accostamento al passo del *Brutus* (152 s.) in cui, scrivendo poco meno di dieci anni dopo, nel 46 a.C., Cicerone mette a confronto Quinto Mucio Scevola, il pontefice, e Servio Sulpicio, e mentre al primo attribuisce grande pratica del diritto (*iuris civilis magnum usum*), solo a Servio riconosce l'averne realizzato la sistemazio-

7 Si rinvia a ROMANO, *Magnitudines*.

8 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*.

ne teorica (*artem in hoc uno*), «grazie a quell'*ars* che insegna a dividere tutta la materia in parti, da spiegare mediante definizioni e interpretazioni»: un'*ars* superiore alle altre e che le comprende tutte, cioè la dialettica⁹. Una tendenza diffusa nella critica mette in relazione i due testi cogliendovi una linea evolutiva: Servio verrebbe presentato come colui che ha realizzato il desiderio di Crasso, e dal riferimento esplicito alla *dialectica* si è dedotta l'identificazione con quest'ultima dell'*ars quaedam extrinsecus adhibita* di *de orat.* 1, 188. Gran parte dell'argomentazione di Bona è però tesa a dimostrare che il rapporto fra i due testi è stato frainteso. A tal fine egli dedica molte pagine alla spiegazione di come vada inteso in realtà il metodo che Cicerone definisce, non a caso, mediante la circonlocuzione *ars quaedam extrinsecus adhibita* (non con il termine *dialectica*), e che è qualcosa di funzionalmente diverso dalla dialettica:

Lo strumentario della dialettica – dalle definizioni alle *divisiones*; alle proposizioni semplici e complesse; al sillogismo vuoi di stampo aristotelico vuoi di conio stoico – era tutta una gamma di operazioni logiche volte al *disserere*, al *disputare*. Strutturata come un tutto organico di operazioni logiche, funzionali, nell'ambito del *disserere*, al *iudicare verum falsumne sit l'ars dialectica*, come tale, era funzionalmente diversa dal quel complesso di operazioni logiche – *notatio generum; divisiones e definitiones* – che costituivano l'*ars quaedam extrinsecus adhibita*, pur essa sentita come un tutto organico e la cui funzione era di '*rem dissolutam divulsamque conglutinare et ratione quadam constringere*', di realizzare cioè l'impianto sistematico classificatorio di ogni disciplina ancora *res dissoluta e divulsa*, attraverso l'utilizzazione di ciò che le singole discipline avevano già accumulato come loro patrimonio culturale specifico e che avrebbero ancora accumulato utilizzando le loro specifiche tecniche operative¹⁰.

La dimostrazione della necessaria distinzione fra una metodologia esterna al sapere, che si applica alla strutturazione del sapere stesso nella redazione di un testo isagogico, e la dialettica in accezione filosofica costituisce, credo si possa dire, il cuore del saggio, e nello stesso tempo il contributo fondamentale

9 Cic. *Brut.* 152 s.: *Hic Brutus: ain tu? inquit: etiamne Q. Scaevolae Servium nostrum antepennis? Sic enim, inquam, Brute, existumo, iuris civilis magnum usum et apud Scaevolam et apud multos fuisse, artem in hoc uno; quod numquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea didicisset artem, quae doceret rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam, qua vera et falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia. Hic enim adtulit hanc artem omnium artium maxumam quasi lucem ad ea, quae confuse ab aliis aut respondebantur aut agebantur. Dialecticam mihi videris dicere, inquit. Recte, inquam, intellegis.*

10 BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, 764.

all'interpretazione che viene data del passo ciceroniano. Quest'ultimo viene liberato dagli strati esegetici che vi si erano sovrapposti immettendo elementi di equivoco, come l'enfasi attribuita all'influsso della filosofia greca e la connessa idea di un invito da parte di Cicerone/Crasso a riorganizzare la materia giuridica in forma filosofica. Spogliato di queste presunte ambizioni filosofiche¹¹, il testo programmatico ciceroniano viene conseguentemente a collocarsi in una prospettiva eminentemente didattica:

non resta che concludere sì con Stroux, Villey ed altri, che Cicerone mirava, con il programma del *ius civile in artem redigere*, alla realizzazione di un manuale sistematico a carattere isagogico, ma, posto che la *cognitio iuris civilis* è necessaria a quanti desiderano diventare *perfecti oratores* e riconosciuto che esclusivamente *l'ars iuris civilis*, modellata sulle *artes liberales* e realizzata con l'aiuto del metodo scientifico, consente un facile e fruttuoso apprendimento del *ius civile*, ne discende anche che quel manuale isagogico è pensato da Cicerone in funzione ausiliaria ed esclusivamente in funzione ausiliaria alla realizzazione dell'ideale retorico del *perfectus orator* ed ha per destinatari quegli *adulescentes* che [...] si prefiggono la realizzazione, se mai possibile, dell'ideale retorico. L'oratore Cicerone non si pone perciò dal punto di vista del giurista: il manuale elementare non è pensato da Cicerone in funzione di una propedeutica alla *peritia iuris*¹².

Il nostro autore si inserisce quindi dichiaratamente in una linea interpretativa che del progetto illustrato da Cicerone nel *De oratore* aveva sottolineato lo scopo prevalentemente didattico e la destinazione a cerchie di pubblico esterne alla professione giuridica, linea rappresentata in particolare, all'interno di un cospicuo numero di contributi che vengono passati in rassegna e commentati nella prima parte del saggio¹³, da Johannes Stroux, le cui intuizioni erano però rimaste senza seguito¹⁴, e da Michel Villey, che mostrava di non conoscere lo studio di Stroux di alcuni anni precedente e che in uno studio dedicato alla letteratura didattica del diritto romano aveva affermato «le but exclusivement

11 BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, 738 si chiede (e risponderà negativamente) se Cicerone intendesse proporre alla giurisprudenza del suo tempo l'esigenza di abbandonare il tradizionale metodo casuistico-induttivo, proprio del responso del suo tempo, per abbracciare un metodo che argomentasse, per la soluzione dei casi, da una elaborazione sistematica dell'intera materia giuridica, con metodo deduttivo.

12 BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, 772 s.

13 BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, 719-733.

14 STROUX, *Die griechischen Einflüsse*, 100: «was Cicero wollte, war ein knappes wissenschaftliches Buch, gerade auch für den Nicht-Juristen, den Redner, dem es durch seine Übersichtlichkeit und seine Definitionen didaktische Hilfe leisten konnte».

didactique» del programma esposto da Crasso¹⁵. Tuttavia, se condivide la lettura che entrambi gli studiosi davano del passo ciceroniano in chiave didattica, Bona prende le distanze nell'uno e nell'altro caso dall'interpretazione complessiva, che contiene elementi non condivisibili. Di Stroux egli non condivide l'enfasi data all'influsso della dialettica filosofica greca; di Villey non accetta, ritenendola infondata, la tesi secondo cui le idee espresse riguardo alla creazione di un sistema didattico del diritto civile dovevano essere comuni fra i giuristi dell'epoca, in particolare fra gli amici giureconsulti di Cicerone. Come già osservato¹⁶, Bona esclude tale possibilità sulla base di un'attenta analisi del ruolo che nel dialogo è assegnato a Scevola, rappresentante della giurisprudenza del tempo. Ma c'è un altro punto di divergenza rispetto a Villey, e qui l'attenzione si sposta da Cicerone alle epoche successive, con una nuova domanda: il programma ciceroniano fu realizzato? quando? da chi? È un problema che va ad agganciarsi a una precedente stagione degli studi di Bona, dandoci come l'impressione che l'approfondimento dedicato all'ideale ciceroniano dell'oratore rappresenti la chiusura di un cerchio apertosi anni prima all'interno delle ricerche su Gaio.

Nel *Ricordo di Ferdinando Bona*, che riproduce il discorso di commemorazione del suo Maestro, tenuto nel novembre 1999, Dario Mantovani esprimeva la «sensazione» che a quello che si sarebbe configurato come uno degli assi portanti della sua ricerca, Cicerone appunto, Bona fosse arrivato «nella scia dell'interesse per le *Institutiones* di Gaio, sbocciato in seno agli studi sulla *societas* e che lo conduce a esplorare le radici del sistema istituzionale, risalendo fino al progetto teorizzato nel *De oratore*»¹⁷. *L'ideale retorico ciceroniano*, ricordiamo, porta la data del 1980, preceduto, per quanto riguarda Cicerone, nel 1973 da un saggio sulla fonte di un passo dello stesso primo libro del *De oratore* in rapporto alla cronologia dei *decem libelli* di Publio Mucio Scevola. Ma esso è in effetti il punto d'arrivo di un percorso di studi il cui inizio va indicato proprio nelle ricerche sull'autore delle *Institutiones*: a partire dallo studio sul metodo delle citazioni seguito da Gaio nel presentare le controversie giurisprudenziali, tema affrontato negli *Studi sulla società consensuale in diritto romano* (data di pubblicazione 1973). A tali *Studi* il nostro autore fa riferimento all'inizio di un rilevante contributo del 1974, dedicato al coordinamento delle distinzioni *res*

15 VILLEY, *Recherches*, 25.

16 Cfr. *supra*, n. 6.

17 MANTOVANI, *Ricordo*, 622 (testo letto il 30 novembre 1999 nella cerimonia di commemorazione di Ferdinando Bona tenuta presso l'Università di Pavia).

corporales – *res incorporales* e *res mancipi* – *res nec mancipi* nella sistematica di Gaio¹⁸. Qui Cicerone, e più in generale il dibattito tardorepubblicano, vengono chiamati in causa più volte; troviamo inoltre annunciato il contributo ciceroniano che uscirà nel 1980¹⁹. Il titolo dice meno rispetto a ciò che effettivamente contiene il saggio, che affronta problemi più generali, cominciando da quello che nelle prime righe viene definito «l'enigma della genesi delle *Institutiones* di Gaio». Se tale 'enigma', secondo Bona, non poteva dirsi ancora risolto all'epoca della stesura del saggio, a metà degli anni '70, studi recenti permettevano tuttavia di fissare le linee di un nuovo quadro interpretativo; fra questi studi spiccava il già ricordato volume di Fuhrmann. Si è già accennato al fatto che l'ultimo manuale, fra quelli passati in rassegna e analizzati in ordine cronologico nel volume *Das systematische Lehrbuch*, è quello di Gaio, al quale è dedicato un capitolo di rilevanza decisiva²⁰. Con l'inserimento delle *Institutiones* in un preciso genere letterario, quello del *Lehrbuch*, si delineavano infatti nuove coordinate alla luce delle quali rileggere Gaio tentando di risolvere alcune questioni essenziali; quel capitolo, è stato detto recentemente, forniva finalmente le chiavi per comprendere il trattato di Gaio, dopo una lunga stagione di studi che avevano avuto l'effetto di una decostruzione della sua figura e della sua opera²¹.

Il modello del manuale, nato in Grecia per alcune arti liberali quali retorica, grammatica, musica (*Rhetorica ad Alexandrum*, Dionisio Trace, Cleomede), era stato esteso nella cultura romana ad arti non liberali come l'architettura e la medicina, oltre che all'agricoltura, sapere profondamente radicato nella cultura romana, ma estraneo a quello che si andava configurando come il sistema dell'enciclopedia ellenistico-romana, convenzionalmente denominato delle arti liberali. Fuhrmann aveva dimostrato che con Gaio un altro sapere estraneo a quel sistema, il diritto, aveva trovato la sua forma manualistica; mettendo a fuoco l'appartenenza delle *Institutiones* al genere del manuale, egli dava loro

18 BONA, *Il coordinamento delle distinzioni* (data di pubblicazione 1976, ma il contributo era stato presentato durante un convegno nel 1974).

19 BONA, *Il coordinamento delle distinzioni*, 1094 n. 12; le parole che chiudono il saggio fanno riferimento a una «altra sede» in cui sarebbe stato trattato «l'ideale ciceroniano del *perfectus orator*» (1129).

20 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 104-119; vd. inoltre 183-188.

21 Sulle tappe della progressiva 'dissoluzione' della figura di Gaio (attraverso i dubbi sulla sua identità prosopografica, da un lato, e la negazione della sua originalità, dall'altro) e della sua opera (attraverso l'individuazione di strati redazionali di epoche diverse) cfr. MANTOVANI, *Les juristes écrivains*, 189-207 (vd. ora il capitolo *Il giurista insegnante* in MANTOVANI, *La letteratura invisibile*, 164-215; a p. 189 il giudizio sopra riportato sul contributo decisivo di Fuhrmann all'interpretazione delle *Institutiones*).

una collocazione più precisa rispetto alla generica collocazione in una dimensione didattica, già formulata in studi precedenti, e nello stesso tempo offriva la possibilità di sgombrare il campo da alcune ipotesi infondate.

Bona coglie questa opportunità e interviene su una questione che tocca direttamente la possibile ricostruzione di una linea genealogica Cicerone-Gaio. Se infatti l'idea che il progetto ciceroniano fosse mirato alla didattica e che questa preoccupazione didattica fosse un elemento comune al programma ciceroniano e all'opera di Gaio era da accettare e da valorizzare, è anche vero che la strada così segnata conteneva un'insidia. Come colmare il vuoto fra l'età ciceroniana e l'epoca di Gaio? L'ipotesi di un anello di congiunzione, di una fonte intermedia era fin troppo facile: a realizzare perfettamente il piano ciceroniano sarebbe stato il prototipo del manuale gaiano, di epoca pressappoco contemporanea a Cicerone²². Ma una tradizione di testi isagogici già formatasi prima dell'età di Gaio può essere solo immaginata, di essa non esiste alcuna traccia, nemmeno relativa alla produzione ciceroniana. Non abbiamo elementi che vadano oltre la generica testimonianza di Quintiliano secondo cui Cicerone avrebbe cominciato a scrivere (*componere* [...] *coeperat*) qualcosa di non meglio specificato sul diritto²³ e quella di Gellio su un *de iure civili in artem redigendo*²⁴, titolo di uno scritto che probabilmente rappresentava (cfr. la forma verbale *redigendo*) un ampliamento del discorso condotto nel *De oratore* piuttosto che un'opera isagogica²⁵. Opera isagogica che Cicerone certamente auspicava e riguardo alla quale sottolineava che i tempi erano maturi; e lo erano perché per altre *artes* esisteva già il genere del manuale sistematico. In assenza di testimonianze sicure su una produzione giuridica di forma manualistica in età tardorepubblicana e altoimperiale fino all'età degli Antonini, Bona rivendica per Gaio il ruolo di primo autore di un manuale di diritto:

Non c'è nessun motivo o meglio, non c'è alcun valido motivo per disconoscere a Gaio la paternità di una siffatta recezione (*scil.* della forma del manuale sistematico) e riconoscerla, invece, ad altri giuristi [...] di cui il manuale gaiano sarebbe oltre tutto un rifacimento non del tutto riuscito. Né meglio fondata è la tesi che

22 Sul *prototype* VILLEY, *Recherches*, 34 ss.; ancora in NELSON - DAVID, *Überlieferung* si trova ripresa la tesi di una *Vorlage* comune all'opera di Gaio e al *Liber singularis* di Ulpiano.

23 Quint. *inst.* 12, 3, 9: [...] *et M. Tullius non modo inter agendum numquam est destitutus scientia iuris, sed etiam componere aliqua de eo coeperat, ut appareat posse oratorem non discendo tantum iuri vacare sed etiam docendo.*

24 Gell. 1, 22, 7: *M. autem Cicero in libro, qui inscriptus est de iure civili in artem redigendo, verba haec posuit.*

25 Sul *liber de iure civili in artem redigendo* di Cicerone cfr. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, 719-733.

ravvisa nel manuale gaiano il risultato di una lunga tradizione giuridico-letteraria a carattere isagogico-sistematico che trarrebbe la sua ragion d'essere da una esigenza sentita nell'ambito stesso della giurisprudenza repubblicana e teorizzata già al tempo della stesura del *de oratore* ciceroniano²⁶.

Veniva in questo modo segnato un passo avanti verso la (ri)affermazione dell'autorialità di Gaio dopo la 'dissoluzione' cui la sua figura e la sua opera erano state progressivamente sottoposte²⁷.

Un ulteriore passo avanti consisteva nella valorizzazione delle 'imperfezioni' formali, rilevate dalla critica precedente e descritte nel loro insieme dallo stesso Fuhrmann²⁸, che, lungi dal dimostrare una scarsa cura redazionale o un'imperfetta assimilazione della fonte utilizzata, confermavano piuttosto che l'operazione compiuta con le *Institutiones* non aveva precedenti:

La più semplice spiegazione di tali 'imperfezioni' formali sembra non poter essere che la seguente. Quand'anche si riuscisse a dimostrare che le singole divisioni o sottodivisioni accolte da Gaio discendono sostanzialmente da una risalente tradizione legislativa o giurisprudenziale, esse per la maggior parte non hanno, nell'utilizzazione che ne fa Gaio, altra funzione che di imbrigliare sistematicamente ed in maniera possibilmente onnicomprensiva una materia che, a ben vedere, si era sviluppata al di fuori di quelle divisioni. Lungi dall'essere sorte contestualmente alla materia trattata, esse appaiono giustapposte ad essa²⁹.

Questo notevole contributo al recupero della dimensione autoriale di Gaio dimostrava in modo evidente come l'inquadramento della sua opera nella tradizione del manuale potesse condurre a una valutazione di essa secondo una logica interna al testo, permettendo di fornire nuove risposte a vecchi e in gran parte falsi problemi posti dalla critica. Che la coerenza del manuale implichi l'operazione consapevole di un unico autore, e smentisca perciò tanto il giudizio sulla non originalità quanto la tesi di una giustapposizione di strati redazionali diversi nelle *Institutiones*, è un risultato ormai da tempo acquisito,

26 BONA, *Il coordinamento delle distinzioni*, 1093 s.; in nota, oltre ad esplicitare il riferimento a Villey, l'autore anticipa che «il tema sarà trattato in separata sede».

27 Cfr. *supra*, n. 21.

28 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 105-107. Queste 'imperfezioni' rivelano una discrepanza fra la tendenza sistematizzante dell'opera e la sua realizzazione; un esempio che si offre immediatamente ai lettori è quello delle *tres divisiones de iure personarum* (Gai. 1, 9; 48; 142), che anziché comparire all'inizio per presentare un quadro generale della trattazione successiva appaiono nel corso della trattazione, rivelando inoltre incongruenze nell'articolazione interna.

29 BONA, *Il coordinamento delle distinzioni*, 1096 s.

e gli studi di Bona hanno segnato una tappa rilevante in questa direzione. Ma la chiave di lettura del manuale sistematico consente, applicata a Gaio, altre considerazioni, come ho cercato di mettere in evidenza altrove³⁰. L'autorialità che emerge dall'opera conferma, fra l'altro, che quello della presunta incompletezza dell'opera è un falso problema: per la sua stessa natura isagogica, nessun manuale è completo, nessuno esaurisce l'intera materia della disciplina che tratta, alla quale intende solo fornire una prima introduzione³¹. Il confronto con altri scritti di contenuto tecnico contribuisce poi a dimostrare che quello di Gaio, nello stato in cui lo leggiamo, è un testo pensato per una redazione scritta, sia pure per una scrittura che mima una situazione didattica basata sulla trasmissione orale dei contenuti e sulla relazione pedagogica: stereotipi espressivi e nessi formulari non sono prove di oralità, ma costituiscono un campo di intersezione trasversale a tutta la letteratura didascalica³².

Per concludere, un filone ben individuato della ricerca di Ferdinando Bona si configura come un percorso a ritroso, che da Gaio va a collegarsi alla riflessione ciceroniana sul diritto. Questo percorso era diretto a verificare l'ipotesi che gli incunaboli del testo istituzionale gaiano potessero trovarsi nella cultura tardorepubblicana. Sgombrato il campo dalla possibilità di ritrovare un modello delle *Institutiones* in età ciceroniana, rimaneva l'intento didattico comune al programma ciceroniano e all'opera che dopo molto tempo lo realizzò, quella di Gaio.

La presenza di Cicerone nel saggio su Gaio della metà degli anni '70 è solo marginale, così come quella dell'autore delle *Institutiones* nello studio del 1980 sull'ideale retorico. Ma il nodo che lega queste due personalità così lontane nel tempo non verrà più messo in discussione, e riceverà un'esplicita e limpida formulazione in uno degli ultimi scritti di Bona:

Non risulta che la giurisprudenza del tempo abbia mai affrontato il compito di darsi un manuale sistematico del diritto civile sul modello delle arti liberali. Non abbandonò il metodo casistico dell'insegnamento, in cui con l'ammaestrare gli *auditores* nella tecnica del responso, soddisfaceva all'esigenza di dare pareri ai privati e agli stessi avvocati. Bisognerà attendere due secoli, perché sulla scena

30 ROMANO, *Le Institutiones di Gaio*.

31 Si veda per esempio l'esplicita dichiarazione del grammatico Carisio, nell'introduzione al suo cap. I 15, a proposito della *consummatio* delle *artes*: *et sane quid potest absolutum esse, quod adsidue pro subtilitate cuiusque ingenii construitur? Non ideo tamen nullae sunt quia aliis subinde adiectionibus tutas esse non patimur* (p. 61, 20 sgg. B., su cui vd. DE NONNO, *Vetustas e antiquitas*, 228 e n. 61).

32 Per una sintetica rassegna del dibattito su questo aspetto rinvio a ROMANO, *Le Institutiones di Gaio*, 170-172.

dell'insegnamento del diritto (nell'ambito delle scuole che a partire dall'epoca augustea vennero contrapponendosi in Roma tra Sabiniani e Proculiani), apparissero, all'epoca degli Antonini, alla metà circa del II sec. d.C. per opera di un oscuro, ma non meno grande maestro di scuola sabiniano, Gaio, le prime istituzioni, la cui tessitura corrisponde, come è stato ben messo in luce da Manfred Fuhrmann, alla struttura del manuale sistematico dell'antichità greco-latina e che era nell'animo di Cicerone anche per il *ius civile*. Che cosa sono le *personae*, le *res*, le *actiones* in cui si articola il manuale gaiano se non i pochi generi di cui parla Cicerone? E a che cosa servono le numerose divisioni e classificazioni che caratterizzano le *Institutiones* di Gaio (poniamo quella tra liberi e schiavi, tra *personae sui iuris* e *alieni iuris* nel campo del diritto delle persone; tra cose *mancipi* e *nec mancipi*; corporali e incorporali; tra modi di acquisto della proprietà di singole cose o di universalità di beni, come nelle successioni ereditarie; tra le obbligazioni che nascono da contratto o da delitto con le ulteriori sottoclassi, nel campo del diritto delle *res*; a che servono le divisioni delle azioni tra quelle *in rem* o *in personam*, tra le reipersecutorie e le penali nel campo del diritto delle azioni), a che cosa servono appunto tutte queste e altre classificazioni e le definizioni che talvolta accompagnano generi e specie classificatorie nel manuale gaiano, se non a *rem dissolutam divolsamque conglutinare et ratione quadam constringere*, così come intendeva dovesse fare l'arte classificatoria il cui impiego Cicerone riteneva indispensabile per costruire a sistema qualunque disciplina di cui si volesse rendere facile l'apprendimento?. Ma dal lontano 55 a.C. bisognava, appunto, attendere 200 anni per disporre con le *Institutiones* di Gaio di quell'impianto sistematico della materia civilistica³³.

Bibliografia

BONA F., *Postliminium in pace*, in *Lectio sua*, I, Padova 2003, 3-33 (= SDHI 21 [1955] 249-275).

BONA F., *Sulla fonte di Cicero, de oratore, 1, 56, 239-240 e sulla cronologia dei 'decem libelli' di P. Mucio Scevola*, SDHI 39 (1973) 425-480.

BONA F., *Il coordinamento delle distinzioni 'res corporales' - 'res incorporales' e 'res mancipi' - 'res nec mancipi' nella sistematica gaiana*, in *Lectio sua*, I, Padova 2003, 1091-1129 (= *Prospettive sistematiche nel diritto romano. Atti dell'«Incontro» di Pavia del 10 maggio 1974*, Torino 1976, 409-454).

BONA F., *Recensione di A. Schiavone, Nascita della giurisprudenza. Cultura aristocratica e pensiero giuridico nella Roma tardo-repubblicana*, in *Lectio sua*, II, Padova 2003, 681-716 (= SDHI 44 [1978] 550-576).

33 BONA, *Il 'docere respondendo'*, 1159 s.; citazione dal testo letto a Biella (con il titolo *Cicerone e il manuale sistematico del ius civile*) nel giugno 1998, che si presenta come una versione più ampia del finale del 1988, riprodotta in *Lectio sua* II (vd. *supra*, n. 2).

BONA F., *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, in *Lectio sua*, II, Padova 2003, 717-831 (= SDHI 46 [1980] 282-382).

BONA F., *Cicerone tra diritto e oratoria. Saggi su retorica e giurisprudenza nella tarda repubblica*, Como 1984.

BONA F., *Cicerone e i «libri iuris civilis» di Quinto Mucio Scevola*, in *Lectio sua*, II, Padova 2003, 833-909 (= *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana. Atti di un Seminario. Firenze, 27-28 maggio 1983*, Milano 1985, 205-279).

BONA F., *Il 'docere respondendo' e 'discere audiendo' nella tarda repubblica*, in *Lectio sua*, II, Padova 2003, 1131-1160.

BONA F., *Curriculum di Ferdinando Bona*, in *Lectio sua*, II, Padova 2003, 1241-1246.

BONA F., *Lectio Sua. Scritti editi ed inediti di diritto romano*, I-II, Padova 2003.

DE NONNO M., *Vetustas e antiquitas, veteres e antiqui nei grammatici latini*, in *Imagines antiquitatis. Representations, Concepts, Receptions of the Past in Roman Antiquity and the Early Italian Renaissance*, a cura di S. Rocchi, C. Mussini, Berlin-Boston 2017, 213-247.

FUHRMANN M., *Das systematische Lehrbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften in der Antike*, Göttingen 1960.

MANTOVANI D., *Ricordo del professor Ferdinando Bona*, in *In Memoriam. La Commemorazione pavese del professor Ferdinando Bona*, SDHI 66 (2000) 616-628.

MANTOVANI D., *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica*, Bari-Roma 2024 (ed. it. di *Les jurists écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018).

NELSON H.L.W. - DAVID M., *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, Leiden 1981.

ROMANO E., *Le Institutiones di Gaio e la tradizione manualistica antica*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux, D. Mantovani, Pavia 2020, 167-203.

ROMANO E., *Magnitudines sunt artium deminutae. Saperi specialistici ed enciclopedismo nella cultura romana*, in *Écritures des savoirs dans l'Antiquité aux premiers siècles de notre ère*, édité par V. Naas, M.-P. Noël, Paris 2023, 15-30.

STROUX J., *Griechische Einflüsse auf die Entwicklung der römischen Rechtswissenschaft gegen Ende der republikanischen Zeit*, in *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik*, Potsdam 1949, 97 ss. (= *Atti del Congresso internazionale di diritto romano* [Bologna e Roma aprile 1933], I, Pavia 1935, 111-132).

VILLEY M., *Recherches sur la littérature didactique du droit romain (A propos d'un teorie de Ciceron 'De oratore' 1-188 à 190)*, Paris 1945.